

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1322 del 16/03/2018
Oggetto	RINNOVO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 alla Ditta CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A. con sede legale in Via Brodolini n.24 -Campegine per eseguire l'operazione di R13
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1361 del 14/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici MARZO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 1069/2018

Oggetto: RINNOVO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 alla Ditta CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A. con sede legale in Via Brodolini n.24 -Campegine per eseguire l'operazione di **R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12**, di rifiuti Speciali non pericolosi presso l'impianto (platea) ubicato in Via Fratelli Cervi n.7- Gattatico.

LA DIRIGENTE

Visto:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e in particolare l'articolo 208;

Vista la domanda della Ditta CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A., con sede legale in Via Brodolini n. 24 Comune di Campegine (RE), acquisita al protocollo di ARPAE al n. 350/2018 del 12/01/2018, di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 ad eseguire operazione di **R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12**, di rifiuti Speciali non pericolosi, nell'impianto ubicato in Via Fratelli Cervi n.7 Comune di Gattatico (RE);

Richiamato che la Ditta per il sopradetto impianto era già autorizzata ai sensi dell'art. 208 all'esercizio dell'attività di recupero R13, di rifiuti Speciali non pericolosi con atto della Provincia di Reggio Emilia prot. n. 7693 del 10/02/2014 avente scadenza il 31/12/2017;

Richiamato inoltre che l'utilizzazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, dei fanghi stoccati nel sopra detto impianto ubicato in Via Fratelli Cervi n.7 nel Comune di Gattatico (RE) è autorizzata con AUA, atto n. 32559/2014 del 29/05/2014, rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia alla Ditta CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A. Il fango è classificato come rifiuto avente codice CER 02 07 05 proveniente da azienda agroalimentare;

Dato atto che nella sopracitata domanda di rinnovo prot. ARPAE 350/2018 si indica che:

- La Ditta CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A. è una società cooperativa agricola che si occupa di lavorazione, imbottigliamento e produzione vinicola, con stabilimenti produttivi situati anche nella provincia di Reggio Emilia.

La stessa Ditta è proprietaria del depuratore biologico presso il proprio stabilimento di imbottigliamento ubicato nel Comune di Campegine (RE), Via Brodolini n.24, che effettua il trattamento delle acque di processo di tale stabilimento. Lo stesso depuratore è

autorizzato ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 con atto prot. 46235.09 del 30/06/2009 della Provincia di Reggio Emilia per il trattamento biologico (operazione D8) di rifiuti della Tabella 1 della D.G.R. n. 1801/2005;

- Il fango proveniente dal depuratore di Campegine, Via Brodolini n.24, identificato con il codice CER 020705 (*fanghi prodotti da trattamento sul posto degli effluenti*) viene trasportato allo stoccaggio, con mezzi autorizzati, sulla platea situata in Via Fratelli Cervi n.7 nel Comune di Gattatico (RE) di proprietà della Società Agricola Rabaglia Romano;
- Il fango del depuratore (palabile, in quanto nastropressato) è stoccato sulla platea e viene utilizzato in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, da parte della Ditta "Cantine Riunite", autorizzata con AUA prot. n. 32559/2014 del 29/05/2014, sui terreni dell'Azienda Rabaglia vicini alla platea di stoccaggio stessa;
- La platea di stoccaggio del fango è in disponibilità della Ditta CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A. in base ad un contratto di durata triennale a decorrere dal 1 gennaio 2018 con la proprietà (Società Agricola Rabaglia Romano). Il contratto inoltre indica le attività inerenti lo stoccaggio dei fanghi nella suddetta platea e le altre attività in capo alla Ditta "Cantine Riunite" per la gestione dei fanghi e per l'utilizzo delle attrezzature;
- La platea di stoccaggio fanghi, individuata al Foglio 28, mappale 221 del Comune di Gattatico, autorizzata con licenza edilizia n.9 del 20/03/1972 del Comune di Gattatico, è costituita da una piazzola in cemento armato con superficie di 240 mq. e contenimento laterale su tre lati (nord, est e ovest) fino ad un'altezza di 2,5 metri e muro parzialmente sul quarto lato;
- Come da precedente autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia prot. n. 7693 del 10/02/2014, tale platea è autorizzata per i quantitativi complessivi di fango (palabile) di depurazione CER 020705 (*fanghi prodotti da trattamento sul posto degli effluenti*) di 300 tonnellate/istantanee e di 750 tonnellate/anno, provenienti esclusivamente dal depuratore aziendale posto nella sede della Ditta a Campegine;
- La platea presenta un cordolo perimetrale e una pendenza per la raccolta delle acque di dilavamento e percolato in apposito pozzo nero in cemento armato sottostante la platea; il liquame raccolto nel pozzo nero viene conferito mediante trasporto con mezzi autorizzati all'impianto di trattamento delle acque reflue della stessa Ditta a Campegine (autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 prot. 46235 in data 30/06/2009).
- La Ditta ha conseguito certificazione EMAS ed ISO per sue varie sedi, fra cui anche per la platea di stoccaggio fanghi di Via Fratelli Cervi n.7 - Gattatico, di seguito riportate:
 - certificato di registrazione EMAS n. IT-000157 del 14/10/2003 valido fino al 13/9/2020 (convalida n. 57002-2009-AE-ITA-ACCREDIA);
 - certificato UNI EN ISO 14001:2004 n. 57001-2009-AE-ITA-SINCERT del 3/7/2009 valido fino al 3/7/2018 (convalida n. 57001-2009-AE-ITA-SINCERT)
- Relativamente agli scarichi, la platea non necessita di titolo abilitativo in quanto lo sgrondo delle acque meteoriche di dilavamento viene raccolto in pozzo nero a tenuta che non ha scarico;
- Rispetto alle emissioni in atmosfera, l'attività del sito non è sottoposta ad autorizzazione né è inserita nell'elenco degli impianti in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs.152/2006;
- L'attività di stoccaggio fanghi in platea, comprensiva della fase di movimentazione autocarri con frequenza di 10 giorni, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del Territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito d'insediamento;

Preso atto che nel corso della Seduta della Conferenza dei Servizi del 22/02/2018 la Ditta ha consegnato la dichiarazione, firmata dal tecnico competente in acustica dello Studio TONI Acustica, quale consulente dell'Azienda CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A., ove si dichiara che l'attività di stoccaggio fanghi presso la platea ubicata in Via Fratelli Cervi 7 Gattatico, compresa la movimentazione autocarri, non rientra tra quelle all'Allegato B del DPR 227/11, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti del Piano di Zonizzazione Comunale ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito d'insediamento;

Vista altresì la nota in materia urbanistica del Comune di Gattatico n. 1978 del 21/02/2018 acquisita al protocollo ARPAE al n. 2191 del 22/02/2018 ove si certifica che l'area ove è ubicata la platea di stoccaggio ricade nel Piano Regolatore Generale in zona produttiva agricola (art. 4.18 – Zona Urbanistica E1);

Richiamato il parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 22/02/2018 da parte della Provincia di Reggio Emilia per la conformità al PTCP, sia in quanto ricade esternamente a zone non idonee per impianti di rifiuti, sia perché trattasi di impianto assimilabile ad impianti di compostaggio di aziende agricole sempre ammessi in territorio agricolo;

Preso atto che la Conferenza dei Servizi del 22/02/2018 ha espresso esito favorevole per la domanda in oggetto;

Dato atto che per il rilascio dell'autorizzazione non sono pertinenti i titoli abilitativi ambientali relativi allo scarico dei reflui, alle emissioni in atmosfera e quelli in materia di rumore;

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell'istruttoria;

DETERMINA

- il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006, alla Ditta CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A., con sede legale a Campegine in Via Brodolini n. 24, per l'esercizio delle attività di recupero presso l'impianto ubicato a Gattatico in Via Fratelli Cervi n.7, ove eseguire operazione di **R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*, di rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'**ALLEGATO 1**;

- che l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

- 1) L'attività R13, deve essere effettuata conformemente a quanto indicato nella documentazione inoltrata a corredo della domanda e nella relazione tecnico- gestionale. Nell'impianto possono essere gestite le tipologie e le quantità di rifiuti riportate per singolo codice CER nell' **ALLEGATO 1** e complessivamente i seguenti quantitativi:

Operazione	Quantità istantanea		Quantità Anno Ton/anno	Quantità Anno Mc/anno
	Ton	mc		
R13 Speciali non pericolosi	300	300	750	750

- 2) Qualunque variazione delle caratteristiche dell'impianto deve essere comunicata ad ARPAE ed al Comune di Gattatico.
- 3) Le operazioni di carico e scarico e stoccaggio dei fanghi nella platea devono essere effettuate in modo che non si verificano fuoriuscite di fango o di liquami di sgrondo dalla platea stessa.
- 4) I rifiuti (fanghi di depurazione) conferiti all'impianto (platea) devono provenire unicamente dall'impianto di depurazione aziendale sito a Campegine in via Brodolini, 24.
- 5) Il percolato confluyente nel pozzo nero deve essere conferito come rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato ai sensi delle vigenti normative in materia di rifiuti.
- 6) L'utilizzazione dei fanghi in agricoltura deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 99/1992 e delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2773/2004 e n. 285/2005, n. 1801/2005 e n. 297/2009 ed in particolare dovranno essere effettuate analisi sui fanghi ogni sei mesi.
- 7) Le movimentazioni dei fanghi devono essere annotate su apposito registro di carico e scarico rifiuti in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa e le movimentazioni finalizzate all'utilizzo dei fanghi in agricoltura devono essere annotate sul registro ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992 e delle vigenti disposizioni regionali in materia.
- 8) Deve essere garantito il deflusso del liquido di sgrondo e percolato dalla platea al sottostante pozzo nero, anche attraverso periodiche pulizie di griglie e canalette.
- 9) Devono essere sempre garantite le condizioni di integrità strutturale, di tenuta e di impermeabilità della platea e di integrità e tenuta sia dei muri di contenimento sia del pozzo nero, effettuando periodiche verifiche e procedendo tempestivamente alle relative necessarie manutenzioni dovute ad eventuali ammaloramenti.
- 10) La documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso lo impianto deve essere conservata e tenuta a disposizione degli organi di controllo.
- 11) Deve essere effettuato collaudo decennale della platea e del sottostante pozzo nero da presentarsi ad ARPAE e Comune prima della scadenza del periodo di dieci anni dal precedente collaudo datato 20/03/2014.
- 12) E' vietato l'accesso alla platea di stoccaggio a persone non autorizzate.
- 13) Entro sei mesi dalla data di conclusione delle attività deve essere concluso il ripristino ambientale del luogo, con la esecuzione delle seguenti opere:
 - pulizia dell'area attraverso la rimozione di tutti i rifiuti presenti ed avvio degli stessi al recupero e/o smaltimento;
 - valutazione dello stato di inquinamento della platea dovuto alla gestione del rifiuto aziendale;
 - eliminazione dei potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche;
- 14) Almeno 15 giorni prima della scadenza della certificazione EMAS, la Ditta deve informare ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia,

Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale, Comune di Gattatico, Distretto ARPAE di Reggio Emilia – Montecchio ed AUSL di Reggio Emilia - Dipartimento Sanità Pubblica circa l'avvenuto rinnovo della stessa, ed allorché acquisita deve essere trasmessa in copia agli stessi Enti.

- 15) La Ditta dovrà trasmettere ad ARPAE e al Comune valido titolo di disponibilità della platea di stoccaggio fanghi 30 giorni prima della scadenza del contratto di affitto, cioè entro il 30/11/2020.
- 16) L'autorizzazione decade qualora la Ditta non sia in possesso di valido titolo di disponibilità della platea di stoccaggio da parte dell'Azienda Agricola Rabaglia anche in riferimento a risoluzione anticipata del contratto vigente.
- 17) La Ditta deve aggiornare la garanzia finanziaria già prestata, come da prospetto sotto riportato secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia (DGR n. 1991 del 13/10/2003 e DGR n. 1801 del 07/11/2005).

Operazioni	Classe	Ton	€ x Ton	Importo Calcolato €	Riduzione certificazione EMAS e/o ISO	Importo Garanzia	Operazioni Funzionali
R13	NP*	300	40,00	12.000,00	50%	6.000,00	-
TOTALE				12.000,00		6.000,00	
NP*: Non pericolosi							

La garanzia finanziaria deve essere costituita, avvalendosi degli schemi di cui agli allegati B o C della delibera della Giunta Regionale n.1991 del 13/10/2003, nei seguenti modi tra loro alternativi:

- a) da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione servizi;
- 18) Gli effetti e l'efficacia della autorizzazione sono sospesi fino alla data della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di ARPAE, della garanzia finanziaria.
 - 19) La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda ad ARPAE SAC Reggio Emilia, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
 - 20) Deve essere comunicata immediatamente alla ARPAE, ogni eventuale variazione inerente l'assetto societario o cessione, vendita o dismissione dell'impianto oggetto del presente provvedimento.

L'autorizzazione ha validità di 10 anni dalla data del presente atto.

Ai fini della conduzione e gestione dell'impianto, la Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal presente provvedimento.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

ALLEGATO 1 per l'attività di:

- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
- di rifiuti speciali non pericolosi

Elenco dei rifiuti e relative quantità

Codice CER	Attività: R13 Descrizione Rifiuto	Stoccaggio istantaneo		Stoccaggio max annuo		Tratt/Utilizzo Max Annuo		Origine
		Mc	Ton	Mc/a	Ton/a	Mc/a	Ton/a	
02 07 05	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti	300	300	750	750			RS
TOTALE		300	300	750	750			

RS: Rifiuti Speciali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.